

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 3 del 21/02/2012

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

NOVITA' CONTENZIOSO TRIBUTARIO

D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011

1. IL CONTRIBUTO UNIFICATO

La normativa finora in vigore prevedeva che sull'originale del ricorso notificato all'Ufficio e sugli atti prodotti come ad esempio memorie difensive, ricorso in appello, ecc.. era obbligatorio l'apposizione di una marca da bollo di euro 14,62 ogni quattro facciate secondo quanto disposto dall'articolo 260 del D.P.R. 115/2002. Con la manovra correttiva dell'estate 2011 detto articolo è stato abrogato in seguito all'introduzione del comma 6 quater all'articolo 13 del DPR 115/2002, che stabilisce un contributo unificato sulla base del valore della controversia, da corrispondere per ogni grado di giudizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del DPR 115/2002.

Quindi secondo quanto disposto dal comma 6 quater art. 13 DPR 115/2002, tutti i ricorsi notificati a partire dal 07/07/2011 dovranno scontare il contributo unificato secondo il seguente schema:

- Valore controversia fino a euro 2.582,28 ? contributo unificato euro 30,00
- Valore controversia sup. a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000,00 ? contributo unificato euro 60,00

- Valore controversia superiore a euro 5.000,00 e fino a euro 25.000,00 ? contributo unificato euro 120,00
- Valore controversia superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 ? contributo unificato euro 250,00
- Valore controversia superiore a euro 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 ? contributo unificato euro 500,00
- Valore controversia superiore a euro 200.000,00 ? contributo unificato euro 1.500,00

Il valore della lite è calcolato secondo l'articolo 12 del D. Lgs. 546/1992 e nello specifico bisogna prendere in considerazione il solo tributo con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi; nel caso di accertamento delle sole sanzioni, il valore della lite sarà costituito dalla somma delle sanzioni richieste. Tale valore dovrà essere indicato nel ricorso depositato per consentire agli uffici di segreteria di Commissione nel controllo della correttezza del contributo unificato versato.

Il contributo deve essere versato mediante Mod. F23 utilizzando il codice tributo 941T; presso gli uffici postali; presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata al ricorso depositato.

2. L'INDICAZIONE DELLA PEC

Sempre con l'introduzione del decreto 98/2011 è stabilito l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori e il codice fiscale delle parti e dei relativi difensori.

In conclusione l'indirizzo PEC del difensore, il valore della lite, il codice fiscale delle parti e dei difensori sono contenuti **OBBLIGATORI** nel ricorso.

3. IL RECLAMO

Il nuovo articolo 17 bis del D. Lgs. 546/1992 introduce l'istituto del reclamo per gli atti notificati a decorrere dal 01 Aprile 2012, emessi dall'Agenzia delle Entrate e di valore non superiore a euro 20.000,00.

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso, e l'eventuale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il reclamo va presentato alla direzione provinciale o regionale dell'agenzia delle entrate che ha

emesso l'atto, e trovano applicazione le vigenti disposizioni che in materia di processo tributario disciplinano l'assistenza tecnica (articolo 12), il contenuto del ricorso (articolo 18), gli atti impugnabili e il contenuto (articolo 19), la proposizione del ricorso (articolo 20) e i termini di proposizione del ricorso (articolo 21).

Una volta proposto reclamo, secondo quanto disposto dal nuovo articolo 17 bis *“decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o che sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso”* , i cui termini decorrono dalla predetta data. Se invece l'agenzia delle entrate respinge il reclamo o lo accoglie parzialmente in data antecedente, i termini decorrono da detta data. Il contribuente dovrà costituirsi in giudizio nei successivi 30 giorni e allo stesso è preclusa la possibilità di integrare i motivi del ricorso rispetto a quanto avanzato nel reclamo.

4. LE SPESE DI GIUDIZIO

Il comma 10 del citato articolo 17 bis stabilisce che nelle controversie che si instaurano in seguito all'esito negativo della fase di reclamo, *“...la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo...”* inoltre *“...fuori dai casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giustificati motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”* .